

Procedimento 005/Corte FIPM/2025

Decisione n. 8/2025

CORTE FEDERALE D'APPELLO
Federazione Italiana Pentathlon Moderno

Composta dai Signori:

PRESIDENTE, Notaio CARMEN CECERE

CONSIGLIERE, Prof. Avv. CRISTIANO CUPELLI

CONSIGLIERE, Notaio VINCENZO PAPI - Relatore

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento 005/Corte FIPM/2025 sul reclamo proposto dall'Avv. Fabio Pennisi, in data 28 luglio 2025, nei confronti della Decisione n. 6/2025 del Tribunale Federale FIPM a carico del Prof. Fabrizio Bittner, dallo stesso rappresentato (procedimento n. 005/Procura FIPM/2025) Visto il reclamo principale ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Udita la relazione del Notaio Vincenzo Papi, relatore nella Camera di Consiglio in data 21 ottobre 2025;

RITENUTO IN FATTO

Con decisione n. 6/2025 dell'11 luglio 2025, il Tribunale Federale della Federazione Italiana Pentathlon Moderno ha riconosciuto il Prof. Fabrizio Bittner responsabile delle violazioni disciplinari contestategli per l'utilizzo irregolare della carta di debito federale e la sistematica violazione del Regolamento Rimborsi e Trasferte nel periodo aprile 2022 - giugno 2024, irrogando la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 20 (venti).

Il Prof. Bittner ha proposto reclamo in data 28 luglio 2025, articolando plurimi motivi di gravame che investono questioni preliminari, procedurali, di merito e di quantificazione della sanzione.

All'udienza del 23 settembre 2025, sono comparsi l'Avv. Guido Lombardi, Procuratore Federale della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, il Dott. Paolo Lupi, Procuratore Nazionale CONI, e l'Avv. Fabio Pennisi, difensore del Prof. Fabrizio Bittner.

**Federazione Italiana
Pentathlon Moderno**

00189 ROMA
Via Vitorchiano 113/115
Tel. 06.91516800
C.F. 97015820588
P.I. 04257001000



In apertura di udienza, il Procuratore Federale ha eccepito l'inammissibilità del reclamo per tardività, eccezione supportata dal Procuratore Nazionale.

L'Avv. Pennisi ha preliminarmente sostenuto la tempestività del reclamo invocando l'applicabilità dell'art. 155 c.p.c., proseguendo poi nell'eccepire la genericità del deferimento e l'impossibilità di difendersi su singoli fatti non specificatamente contestati. Ha richiamato i principi del giusto processo e la recente sentenza della Corte dei Conti nel caso Paul Gross, Presidente FISE. Ha concluso chiedendo l'assoluzione del proprio assistito.

Il Procuratore Federale, supportato dal Procuratore Nazionale, ha chiesto la conferma integrale della decisione di primo grado, evidenziando che i documenti sopravvenuti confermano la sistematica violazione delle norme federali e l'elemento soggettivo dell'illecito. Ha richiamato la puntualità della decisione del Tribunale rispetto agli addebiti sull'inosservanza delle norme federali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sulla tempestività del reclamo

In via preliminare, la Corte deve esaminare la questione della tardività del reclamo, eccepita dal Procuratore Federale in apertura di udienza.

Il Regolamento di Giustizia Sportiva della FIPM prevede un termine perentorio di giorni 15 dalla pubblicazione della decisione impugnata per la proposizione del reclamo. Nel caso di specie, la decisione impugnata è stata pubblicata in data 11 luglio 2025 (venerdì), con termine che sarebbe scaduto il 26 luglio 2025 (sabato). Il reclamo è stato depositato in data 28 luglio 2025 (lunedì).

In primo luogo, è opportuno prendere le mosse dall'art. 2 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI il quale, al comma 6, dispone che "Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva."

Non essendo previsto diversamente dal Regolamento di Giustizia Sportiva FIPM, deve ritenersi pertanto applicabile il principio generale secondo cui, ai sensi dell'art. 155, quarto comma, c.p.c., "se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo", e che "agli effetti dei termini processuali si considera festivo il sabato". L'applicazione di tale norma non sembra ad avviso di questo Collegio incompatibile con il carattere di informalità del procedimento di Giustizia Sportiva.

Lo stesso Collegio di Garanzia dello Sport a Sezioni Unite, con la decisione n. 9/2015, ha inteso aderire a tale lettura anche in omaggio alla rilevanza costituzionale della tutela del diritto di difesa, sancendo che esso non può essere sacrificato ove, senza inadempienza alcuna, l'avente diritto si sia trovato precluso l'accesso ai rimedi previsti dall'ordinamento sportivo:

"La garanzia del diritto di difesa è principio di rilevanza costituzionale che non può essere sacrificato ove in concreto, senza inadempienza alcuna, l'avente diritto si trovi precluso l'accesso ai rimedi che l'ordinamento – anche della giustizia sportiva – prevede [...]."



Né merita accoglimento l'obiezione della Procura circa la possibilità di effettuare il deposito il sabato a mezzo Pec, non essendo stato l'art. 155 c.p.c. modificato neppure a seguito dell'introduzione del processo civile telematico.

Pertanto, in applicazione dei principi sopra richiamati, il termine per la proposizione del reclamo, scadendo di sabato, doveva intendersi prorogato al primo giorno successivo non festivo, ossia lunedì 28 luglio 2025, data in cui il reclamo è stato depositato.

Il reclamo risulta pertanto tempestivo.

Sulle eccezioni preliminari e procedurali

Le eccezioni preliminari sollevate dal reclamante non meritano accoglimento evidenziandosi, in ogni caso, che questa Corte ha circoscritto la decisione agli atti di causa senza prendere in considerazione le risultanze dei documenti sopravvenuti.

In primo luogo, in merito al presunto conflitto di interessi del Procuratore Federale Avv. Guido Lombardi, questa Corte ritiene corretto il comportamento del predetto che ha dovuto, in esito all'esposto del Consigliere Giancamilli, esercitare l'azione disciplinare rispetto alla quale tale esposto costituiva null'altro che una segnalazione di fatti potenzialmente rilevanti sotto il profilo disciplinare, non assumendo il suo autore la qualità di parte nel procedimento successivamente instaurato. Parimenti non costituisce motivo di incompatibilità la condivisione della struttura del proprio studio legale con soggetti che a vario titolo siano stati coinvolti nelle attività federali. L'azione disciplinare è esercitata dal Procuratore Federale nell'esclusivo interesse dell'ordinamento sportivo e non già nell'interesse del denunciante o di altri soggetti.

Quanto alla nullità per vizi nell'atto di deferimento, questa Corte condivide pienamente le argomentazioni del Tribunale. L'iniziale mancata sottoscrizione del Procuratore Nazionale è stata sanata dal successivo atto del 6 maggio 2025, non esistendo alcuna norma che preveda a pena di nullità la sottoscrizione congiunta di tutti gli atti del procedimento.

Sulla pretesa genericità delle contestazioni, il Tribunale ha correttamente rilevato che "l'impianto accusatorio indicato sia nell'intendimento di deferimento che nell'atto di deferimento risulta adeguatamente circostanziato consentendo all'incolpato il pieno esercizio del proprio diritto di difesa". Questa Corte condivide tale valutazione e rileva che "una certa confusione nella indicazione e gestione delle voci di spesa indicate negli atti della Procura, costituisce l'effetto diretto della condotta illecita contestata all'incolpato, e non una manchevolezza imputabile alla Procura".

Sul merito delle violazioni contestate

Nel merito, questa Corte conferma integralmente l'accertamento della responsabilità disciplinare operato dal Tribunale.

Le risultanze istruttorie hanno inequivocabilmente dimostrato che il Prof. Bittner, per l'intero periodo oggetto di contestazione (oltre due anni e tre mesi), ha sistematicamente violato il Regolamento Rimborsi e Trasferte della FIPM. Come correttamente accertato dal Tribunale:



- il Prof. Bittner presentava costantemente la documentazione ben oltre il termine perentorio di 60 giorni;
- ometteva di far pervenire i giustificativi entro il quinto giorno del mese successivo come previsto dall'Allegato A del Regolamento;
- effettuava numerosi prelievi in contanti senza fornire adeguate giustificazioni;
- non forniva tempestivamente le credenziali dell'home banking, impedendo i necessari controlli.

Questa Corte fa proprie le considerazioni del Tribunale secondo cui "la sistematicità e la ripetitività delle violazioni delle norme relative alla gestione delle spese e dell'uso della carta di credito evidenziano senza possibilità di smentita una condotta gravemente negligente e contraria ai doveri di lealtà da parte del Presidente Federale". Al riguardo sul dedotto vizio della decisione di primo grado in riferimento ad una imprecisata "carta di credito federale" a fronte dell'indicazione nel capo di incolpazione di una "carta di debito", questa Corte, pur conoscendo la differenza tra i due strumenti di pagamento (la carte di debito prevede l'esistenza di una provvista) ritiene di valorizzare il contenuto sostanziale del capo di incolpazione e della successiva sentenza di primo grado che ha considerato tali strumenti di pagamento come equipollenti nel consentire l'utilizzo di risorse federali da parte del Presidente a prescindere dalle loro diverse funzioni.

Sull'argomento difensivo dell'assenza di danno

Il reclamante invoca l'assenza di danno economico quale circostanza escludente la rilevanza disciplinare.

Questa Corte conferma integralmente la valutazione del Tribunale secondo cui "la circostanza che il Sig. Bittner vanti dei crediti nei confronti della Federazione non può valere a scriminare o a rimuovere la violazione delle norme più volte richiamate" e che l'assenza di danno economico "non possa valere quale esimente circa la rilevanza disciplinare della condotta tenuta dall'incolpato". Come correttamente osservato dal primo giudice, "è evidente che tale condotta, soprattutto perché tenuta da un Organo apicale della Federazione comporti la chiara violazione dei principi di natura generale indicati nello Statuto Federale e nel Regolamento di Giustizia FIPM relativi alla lealtà, correttezza e rettitudine che deve improntare il comportamento di tutti i tesserati e, a maggior ragione, del Presidente di una Federazione".

Sulla natura delle violazioni e la quantificazione della sanzione

Il Tribunale ha correttamente qualificato le violazioni come illecito disciplinare, escludendo la configurabilità dell'illecito sportivo. Tale qualificazione appare corretta e non è stata specificamente contestata dal reclamante.

La sanzione di 20 mesi di sospensione appare congrua e proporzionata. Come evidenziato dal Tribunale, "la condotta del Sig. Fabrizio Bittner, totalmente noncurante del rispetto delle regole di gestione e contabilizzazione delle spese sostenute, dell'utilizzo della carta di credito [rectius "carta



di debito”] e della richiesta dei rimborsi oltre che un totale disinteresse nei confronti delle sollecitazioni” configura una gravissima violazione dei doveri inerenti alla carica ricoperta.

Questa Corte condivide pienamente la valutazione del primo giudice secondo cui il Prof. Bittner ha “di fatto, utilizzato la carta di credito [*rectius* “carta di debito”] della federazione come se fosse la propria carta di credito personale, omettendo di adempiere, nella rendicontazione delle spese e nella produzione dei giustificativi, alle regole previste dal Regolamento Federale impedendo di fatto che potesse essere effettuato un tempestivo controllo sulla legittimità delle spese sostenute”. La sistematicità delle violazioni, protrattesi per oltre due anni, la posizione apicale dell’incolpato e il totale disinteresse per i richiami dell’amministrazione giustificano pienamente la misura sanzionatoria irrogata.

P.Q.M.

La Corte Federale d’Appello, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal Prof. Fabrizio Bittner:

- **DICHIARA AMMISSIBILE E TEMPESTIVO** il reclamo proposto;
- **RESPINGE integralmente il reclamo e CONFERMA** in ogni sua parte la Decisione n. 6/2025 del Tribunale Federale dell’11 luglio 2025;
- **CONFERMA** la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 20 (venti);
- **CONDANNA** il reclamante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio;
- **MANDA** alla Segreteria degli Organi di Giustizia per tutti i conseguenziali adempimenti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 21 ottobre 2025, tenutasi presso la sede della Federazione Italiana Pentathlon Moderno

PRESIDENTE, Notaio CARMEN CECERE

CONSIGLIERE, Prof. Avv. CRISTIANO CIPELLI

CONSIGLIERE RELATORE, Notaio VINCENZO PAPI